

Nota di commento alla Sentenza n. 34589/2021 – Cassazione Penale, Sez. III

Acque reflue assimilate alle domestiche: ambito di applicazione del D.P.R. n. 227/2011

A cura di Mauro Kusturin

In materia di disciplina delle “*acque reflue assimilate alle domestiche*” e, in particolar modo, in merito all’ambito di applicazione del D.P.R. n. 227/2011 in relazione alla predetta tipologia di reflui, il recente pronunciamento della Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 34589 del 17 settembre 2021, ha ulteriormente stabilito i precisi criteri da utilizzare ai fini di considerare un refluio industriale alla stregua di un refluio domestico.

Già nel maggio 2019 pubblicai su questa testata giornalista una nota di commento alla Sentenza della Corte di Cassazione n. 16044 del 12 aprile 2019 – Sez. III, che argomentava in materia di tutela delle acque dall’inquinamento e, nello specifico, sull’assimilabilità degli scarichi ai reflui domestici, tema da sempre oggetto di spunti di dibattito.

La Corte nel 2019 sancì che “*Gli scarichi provenienti dall’attività casearia restano soggetti alla disciplina generale sugli scarichi, in quanto si tratta di un’attività del tutto diversa da quella dell’allevamento di bestiame, perché concernente la lavorazione successiva di uno dei prodotti dell’allevamento medesimo, fra le quali può essere ricompresa, in linea di principio, anche l’attività di trasformazione casearia di uno dei possibili prodotti dell’allevamento del bestiame. A tale assimilazione, tuttavia, il legislatore pone una ulteriore delimitazione la quale, richiamando un rapporto di stretta connessione funzionale, considera la sola trasformazione e valorizzazione del prodotto, effettuata, però, utilizzando materia prima lavorata che deve pervenire in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui l’impresa disponga a qualsiasi titolo*”.

Allora ritenni insolito che nella Sentenza non venisse fatto alcun cenno né al Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011 n. 227, ove, all’art. 2, vengono stabiliti i

“Criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche”, né, tantomeno, alla disciplina regionale in materia.

La sentenza si concentrava essenzialmente sull'art. 101, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, il quale dispone che:

“Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;*
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;*
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;*
- d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;*
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;*
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.”*

In particolare, la Suprema Corte si soffermò sui punti di cui alle lett. b) e c) della citata norma, in quanto, al ricorrente che *“afferma ... che anche i reflui provenienti dall'attività casearia da lui svolta, in quanto correlata con quella di allevamento, andrebbero assimilati alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 101, comma 7, lett. b) d.lgs. 152/06 ed a tale scopo confronta il tenore letterale della disposizione con quello della lettera a) precedente, dove l'utilizzazione dell'avverbio “esclusivamente” sarebbe indicativo della volontà del legislatore di una più puntuale delimitazione dell'ambito di operatività della disposizione, volontà che non avrebbe inteso invece esplicitare con riferimento agli allevamenti”*, replica *“che una simile evenienza viene smentita dal contenuto della successiva lettera c) del medesimo comma 7, laddove il legislatore ha preso in considerazione le attività in qualche modo complementari a quelle di cui alle lettere precedenti - coltivazione del terreno e/o silvicoltura di cui alla lettera a) ed allevamento di bestiame di cui alla lettera b) – stabilendo l'assimilabilità alle acque reflue*

domestiche di quelle “provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità”. Dunque solo a tali precise condizioni, che vanno dimostrate, assume rilievo, ai fini dell'assimilazione dei reflui, lo svolgimento di una attività accessoria a quella principale.”

La Cassazione, inoltre, chiarì nuovamente *“che l'assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue industriali alle acque reflue domestiche è subordinata comunque alla dimostrazione della esistenza delle specifiche condizioni individuate dalle leggi che la prevedono, restando applicabili, in difetto, le regole ordinarie (Sez. 3, n. 38946 del 28/06/2017 - dep. 07/08/2017, De Giusti, Rv. 270791), prendendo ripetutamente atto della intervenuta assimilazione (Sez. 3, n. 28452 del 7/4/2009, Corsanto e altro, Rv. 244513; Sez. 3, n. 9488 del 29/1/2009, Battisti, Rv. 243112; Sez. 3, n. 26532 del 21/5/2008, Calderone, Rv. 240552).”*

Tornando al D.P.R. n. 227/2011, l'art. 2 del decreto stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall'art. 101 e dall'Allegato n. 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006, sono assimilate alle acque reflue domestiche:

*“a) le acque che prima di ogni trattamento depurativo presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tabella 1 dell'Allegato A;
b) le acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici, cucine e mense;
c) le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella.”*

Inoltre, tra le categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella, al punto 22 vengono considerate le *“piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che*

producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno”.

La Cassazione aveva comunque stabilito, con la Sentenza n. 38946 del 28.6.2017 – Sez. III – che *“In entrambi i casi appena considerati, dunque, l’assimilazione riguarda acque reflue evidentemente qualificabili come industriali ad acque reflue domestiche, derogando quindi all’ordinario regime cui detti reflui sarebbero altrimenti sottoposti ma solo in presenza di determinate condizioni che la legge individua specificamente e la cui sussistenza deve, pertanto, essere dimostrata.”*

Fu, pertanto, ribadito che *“l’assimilazione, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, di determinate acque reflue alle acque reflue domestiche”* è tutt’altro che automatica e *“deve ritenersi subordinata alla prova della esistenza delle condizioni individuate dalle leggi che la prevedono”*.

La nuova pronuncia, la Sentenza n. 34589/2021, trattando una fattispecie analoga alla Sentenza n. 16044/2019 (scarico da attività casearia), prende in esame sia quanto disposto dal D.P.R. n. 227/2011, sia, anche se solo citandola in premessa, dalla normativa regionale di riferimento in materia di “assimilabilità ai domestici” delle acque reflue.

In particolare, la Suprema Corte sancisce che *“il d.P.R. n. 227 del 2011 si applica esclusivamente alle categorie di imprese di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, e cioè alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) che è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro”*.

Tuttavia, la Cassazione stabilisce che *“non è sufficiente allegare la provenienza dello scarico da una piccola azienda agroalimentare appartenente al settore lattiero-caseario che produce un quantitativo di acque reflue non superiore a 4000 mc/l’anno; è altresì necessario dare prova che l’impresa sia qualificabile come PMI (rientrante nell’ambito di applicazione del d.P.R. n. 227 del 2011) e, soprattutto, che siano rispettati i limiti di emissione degli scarichi idrici indicati nell’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152 del 2006”*: in quest’ultimo passaggio,

che la Suprema Corte sancisce che devono essere *“rispettati i limiti di emissione degli scarichi idrici indicati nell’Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152 del 2006”*, ossia, i limiti previsti dalle tabelle (Tab. 3, Tab. 4, ecc.) presenti nel citato allegato.

Inoltre, nella Sentenza viene ribadito che *“di tali allegazioni deve farsi carico colui che invoca l’applicazione delle relative norme derogatorie”*: quindi, l’onere della prova di dare luogo a uno scarico assimilabile al domestico spetta a chi lo produce.

In conclusione, ritengo che con la pronuncia in parola sia stato ulteriormente fissato un principio fondamentale di tutela dell’ambiente, considerato che il riconoscimento dell’assimilazione al domestico comporta un regime di favore sia in termini di iter autorizzativi, sia in termini di sanzioni in caso di illeciti.

Mauro Kusturin

Pubblicato il 16/10/2021

In calce si riporta il testo della sentenza in commento



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANNA PETRUZZELLIS	- Presidente -	Sent. n. sez. 1258/2021
DONATELLA GALTERIO		UP - 04/06/2021
ELISABETTA ROSI		R.G.N. 38420/2020
ALDO ACETO	- Relatore -	
LUCA SEMERARO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

██████████ nato a ██████████

avverso la sentenza del 24/06/2020 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere ALDO ACETO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI

che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

Ricorso trattato ai sensi ex art.23, comma 8 del D.L. n.137/20.

RITENUTO IN FATTO

1. Il sig. ██████████ ricorre per l'annullamento della sentenza del 24/06/2020 del Tribunale di Campobasso che lo ha dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006 (scarico non autorizzato di acque reflue industriali provenienti dall'attività di trasformazione casearia della società «Boca S.r.l.» da lui amministrata), e lo ha condannato alla pena di 1.500,00 euro di ammenda.

1.1. Con il primo motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) e c), cod. proc. pen., la nullità della sentenza per vizio di mancanza assoluta di motivazione in ordine alla natura degli scarichi che, in quanto assimilati a quelli domestici ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 227 del 2011, non necessitavano di autorizzazione (la cui mancanza, peraltro, integra un illecito amministrativo), così come evincibile dai documenti prodotti nel corso del processo e dalla memoria depositata in sede di discussione.

1.2. Con il secondo motivo, che riprende gli argomenti del primo, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza di motivazione sulla applicabilità al caso di specie della normativa che assimila gli scarichi delle piccole aziende agroalimentari appartenenti al settore lattiero-caseario agli scarichi delle acque reflue domestiche.

1.3. Con il terzo motivo, ribadendo che si tratta di scarichi domestici che recapitano in pubblica fognatura, deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione degli artt. 124, 133, 137, d.lgs. n. 152 del 2006, e 2, d.P.R. n. 277 del 2011, nonché delle Norme contenute nel Piano di tutela delle acque della Regione Molise, integrative della norma penale.

1.4. Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione e l'inosservanza degli artt. 124 e 137, d.lgs. n. 152 del 2006, e del d.P.R. n. 59 del 2013, osservando che la mancanza di autorizzazione unica ambientale non è sanzionata penalmente.


CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso è infondato.

3. Osserva il Collegio:

3.1. l'apertura o comunque l'effettuazione di nuovi scarichi industriali in assenza di autorizzazione è penalmente sanzionata dall'art. 137, comma 1,





d.lgs. n. 152 del 2006, con la pena dell'arresto da due mesi a due anni o dell'ammenda da euro 1.500,00 a euro 10.000,00;

3.2.l'art. 74, comma 1, lett. h), d.lgs. n. 152, cit., definisce le acque reflue industriali come *«qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento»;*

3.3.acque reflue domestiche sono quelle *«provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche»* (art. 74, lett. g, d.lgs. n. 152 del 2006);

3.4.ai sensi dell'art. 101, commi 7 e 7-bis, d.lgs. n. 152, cit., *«7. Salvo quanto previsto dall'articolo 112, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue: a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura; b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame; c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità; d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo; e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale; f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore. 7-bis. Sono altresì assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari (...);»;*

3.5.nel caso di specie, è incontestato che gli scarichi provenivano dall'attività di trasformazione casearia esercitata dall'impresa societaria legalmente rappresentata dall'imputato e che non si trattava di reflui derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche né di acque meteoriche di dilavamento;

3.6.ai sensi dell'art. 2, lett. c), d.P.R. n. 227 del 2011, invocato dal ricorrente, *«le acque reflue provenienti dalle categorie di attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A, con le limitazioni indicate nella stessa tabella»;*

3.7.tra le attività elencate nella tabella 2 dell'Allegato A rientrano le *«piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000*



m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno»;

3.8.l'assimilazione dei reflui industriali provenienti dagli impianti in questione è subordinata al rispetto dei parametri indicati dall'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152 del 2006 (art. 2, comma 1, d.P.R. n. 227 del 2011; art. 101, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006);

3.9.in generale, il d.P.R. n. 227 del 2011 si applica esclusivamente alle categorie di imprese di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive del 18 aprile 2005, e cioè alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) che è costituita da imprese che: a) hanno meno di 250 occupati, e b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;

3.10.inoltre, trattandosi di scarichi in rete fognaria, è necessario che osservino i regolamenti emanati dal soggetto gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'ente di governo dell'ambito competente (art. 107, d.lgs. n. 152 del 2006);

3.11.pertanto, non è sufficiente allegare la provenienza dello scarico da una piccola azienda agroalimentare appartenente al settore lattiero-caseario che produce un quantitativo di acque reflue non superiore a 4000 mc/l'anno; è altresì necessario dare prova che l'impresa sia qualificabile come PMI (rientrante nell'ambito di applicazione del d.P.R. n. 227 del 2011) e, soprattutto, che siano rispettati i limiti di emissione degli scarichi idrici indicati nell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152 del 2006;

3.12.di tali allegazioni deve farsi carico colui che invoca l'applicazione delle relative norme derogatorie, secondo un principio generale più volte applicato da questa Corte di cassazione in tema, per esempio, di attività di raggruppamento ed incenerimento di residui vegetali previste dall'art. 182, comma sesto bis, primo e secondo periodo, d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (Sez. 3, n. 5504 del 12/01/2016, Lazzarini, Rv. 265839), di deposito temporaneo di rifiuti (Sez. 3, n. 29084 del 14/05/2015, Favazzo, Rv. 264121), di terre e rocce da scavo (Sez. 3, n. 16078 del 10/03/2015, Fortunato, Rv. 263336), di interrimento in sito della posidonia e delle meduse spiaggiate presenti sulla battigia per via di mareggiate o di altre cause naturali (Sez. 3, n. 3943 del 17/12/2014, Aloisio, Rv. 262159), di qualificazione come sottoprodotto di sostanze e materiali (Sez. 3, n. 3202 del 02/10/2014, Giaccari, Rv. 262129; Sez. 3, n. 41836 del 30/09/2008, Castellano, Rv. 241504), di deroga al regime autorizzatorio ordinario per gli impianti di smaltimento e di recupero, prevista dall'art. 258 comma 15 del D.Lgs. 152 del 2006 relativamente agli impianti mobili che eseguono la sola riduzione volumetrica e la separazione delle frazioni estranee (Sez. 3, n. 6107 del



17/01/2014, Minghini, Rv. 258860), di riutilizzo di materiali provenienti da demolizioni stradali (Sez. 3, n. 35138 del 18/06/2009, Bastone, Rv. 244784), di scarichi da attività casearia (Sez. 3, n. 16044 del 28/02/2019, Rv. 275397-01);

3.13.nel caso di specie, il Tribunale dà atto (non contestato sul punto): a) dell'ampio superamento dei valori-limite stabiliti dal Regolamento per l'immissione e il trattamento delle acque bianche e meteoriche e nere e tecnologiche nelle opere e negli impianti consortili; b) del mancato adempimento alle prescrizioni impartite dalla polizia giudiziaria ai sensi degli artt. 318 e segg., d.lgs. n. 152 del 2006;

3.14.trattandosi di scarichi di acque reflue industriali, necessitava l'autorizzazione unica ambientale di cui all'art. 3, d.P.R. n. 59 del 2013, sostitutiva, ai sensi dell'art. 23, comma 1, d.l. n. 5 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2012, di quella prevista dall'art. 124, d.lgs. n. 152 del 2006, richiamata nel capo di imputazione;

3.15.di qui l'infondatezza del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 04/06/2021.

Il Consigliere estensore

Aldo Aceto

Il Presidente

Anna Petruzzellis

